



**CITTÀ di GARESSIO**

Provincia di CUNEO

**- UFFICIO POLIZIA LOCALE -**

---

12075 GARESSIO (CN) – Piazza Carrara, 141 – Tel. 0174 805660 – FAX 0174 805661

e-mail: [poliziamunicipale@comune.gressio.cn.it](mailto:poliziamunicipale@comune.gressio.cn.it)

PEC: [poliziale.gressio.cn@legalmail.it](mailto:poliziale.gressio.cn@legalmail.it)



Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 158 del 02/12/2021  
Modificato con Deliberazione Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# **REGOLAMENTO DI ACCESSO**

# **ZONA TRAFFICO LIMITATO**



## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Orario della ZTL e limitazioni
- Art. 3 - Sistema di controllo della ZTL dai varchi elettronici
- Art. 4 - Circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) – Tipologie di pass
- Art. 5 - Circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato – Pass verde, rosso, azzurro e giallo
- Art. 6 - Circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato – Pass temporanei Arancione e Viola
- Art. 7 - Disposizioni particolari per la circolazione nella Z.T.L.
- Art. 7 bis - Disposizioni particolari per la circolazione nella Z.T.L. negli orari 09,00 – 13,00 e 16,00 – 20,00
- Art. 8 - Manifestazioni, mercati, eventi
- Art. 9 - Circostanze di necessità
- Art. 10 - Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione
- Art. 11 - Sanzioni accessorie per l'utilizzo improprio dei titoli



## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno della zona a traffico limitato (ZTL) nella Borgata Ponte, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sulla sicurezza urbana, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n. 285 – Codice della Strada - per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono equiparati ai residenti, le persone dimoranti all'interno della Z.T.L. non residenti nel Comune di Garessio. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative o altre, ha assunto temporaneamente dimora in un'abitazione all'interno della Z.T.L, che non costituisca già residenza di altra famiglia anagrafica, e sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura.

## **Art. 2**

### **Orario della ZTL e limitazioni**

L'istituzione della ZTL di cui al punto precedente, è regolata dal seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 20,00 di ogni giorno feriale e festivo consentendo l'accesso ai proprietari/affittuari e comunque a tutti gli aventi diritto. In caso di eventi o manifestazioni che interessino la Borgata Ponte, l'orario di validità della Z.T.L può essere modificato con relativa Ordinanza. La circolazione all'interno della Z.T.L, quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità (come definito al successivo art. 5.3) o dotati di specifiche autorizzazioni.

## **Art. 3**

### **Sistema di controllo della ZTL dai varchi elettronici**

Il controllo degli accessi alla Z.T.L avviene mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale sistema consente di:

- rilevare ogni veicolo che transita dal varco
- acquisire la targa del veicolo in transito
- confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati (WHITE LIST) distinte per giorni e orari memorizzate in un data base
- inviare al server l'immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l'immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato.

L'Ufficio di Polizia Locale è l'organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica, il controllo e l'eventuale convalida dell'infrazione, procedendo all'applicazione della sanzione prevista, nel rispetto di quanto prescritto dal Provvedimento in materia di videosorveglianza – 29 novembre 2011.

## **Art. 4**

### **Circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L) – Tipologie di pass**

La circolazione nella Z.T.L, salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposito permesso con validità massima di cinque anni, salvo limitazioni. I permessi consentono di accedere nella zona a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione. Possono essere rilasciati permessi temporanei con durata limitata alla necessità da soddisfare, con validità giornaliera, mensile o superiore sino ad un anno, rinnovabile.

Nella Z.T.L è consentito solamente il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci o per altre esigenze di brevissima durata, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale. I pass verranno rilasciati a seconda delle casistiche contemplate negli articoli successivi. In tutti i casi contemplati negli articoli seguenti, in cui necessiti la comunicazione a posteriori di una targa relativa al transito di un veicolo entro cinque giorni successivi al passaggio, l'Ufficio Polizia Locale valuterà la conformità o meno di detta comunicazione.

## **Art. 5**

### **Circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato – Pass verde, rosso, azzurro e giallo**

All'interno della Z.T.L. possono circolare con autorizzazione a validità quinquennale, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti.

Le modalità per le richieste dovranno seguire le procedure di cui all'art. 10.

#### **Art. 5.1 Pass verde**

- **Residenti/dimoranti** con o senza posto auto/garage; i numeri di pass rilasciati sarà uguale al numero di veicoli intestati ai componenti del nucleo familiare.

- **Non residenti/dimoranti nella Z.T.L.** che sono proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage o di posti auto coperti/scoperti situati nella Z.T.L. stessa; i numeri di pass rilasciati sarà uguale al numero di veicoli intestati ai componenti del nucleo familiare.

#### **Art. 5.2 Pass Rosso - Esercenti professioni sanitarie a domicilio**

Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie: medici generici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, i pediatri convenzionati e i medici veterinari, che hanno necessità di accedere per visite domiciliari urgenti. Sarà consentita la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della prestazione, anche in deroga ai divieti stabiliti in base all'art. 7 del C.d.S, a condizione che venga esposto in modo ben visibile il contrassegno identificativo con la dicitura "Medico in visita" e a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale. Sarà a carico dell'esercente la professione sanitaria, comunicare la targa del veicolo utilizzato per gli interventi sopra citati, entro cinque giorni dal transito.

#### **Art. 5.3 Pass Azzurro - Servizi di Pronto Intervento – pubblica utilità**

Soggetti gestori di pubblici servizi: gas, acqua, energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli delle ditte concessionarie/consortili di servizi comunali e statali, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare. Sarà a carico della ditta, comunicare la targa del veicolo utilizzato per gli interventi sopra citati, entro cinque giorni dal transito, all'Ufficio Polizia Locale. Per gli autocarri o i veicoli operativi impegnati in interventi di riparazione urgente, è

consentita la sosta nei pressi del luogo dell'intervento a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e che i veicoli riportino sulla fiancata stemmi e scritte identificative.

#### **Art. 5.4 Pass Giallo -Studi Professionali/ambulatori medici**

Ai professionisti, anche in forma associata, e i medici che abbiano uno studio/ambulatorio all'interno della zona a traffico limitato, dotati di posto auto, sono concessi un numero di permessi quanti sono i posti auto privati a disposizione. Ai titolari di detti pass non sono mai consentite la fermata e la sosta nella ZTL.

### **Art. 6**

#### **Circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato – Pass temporanei Arancione e Viola**

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria, giornaliera o mensile sino al massimo di un anno, per la circolazione all'interno della Z.T.L., le categorie di cui agli articoli che seguono:

**Art. 6.1 Carico e scarico merci – Pass Arancione** Veicoli destinati a trasporto cose o promiscui, limitatamente dalle ore 13.00 alle ore 16.00, con uscita obbligatoria dalla Z.T.L. entro le ore 16.00, per consentire le operazioni di scarico e carico merci, attrezzature, materiali.

#### **Art. 6.2 Attività produttive di beni e servizi – Pass Arancione**

Ai titolari di attività commerciali, pubblici esercizi, circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, e di attività di produzione di beni e servizi, presenti all'interno della zona a traffico limitato è concesso il permesso dalle ore 13.00 alle ore 16.00, con uscita obbligatoria dalla Z.T.L. entro le ore 16.00, ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali.

#### **Art. 6.3 Lavori edili – Pass viola**

Alle Imprese o Ditte operanti nel settore edilizio è rilasciato un permesso temporaneo per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e delle merci o all'attività da svolgere. Il transito sarà consentito, salvo casi particolari, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni feriali, con uscita obbligatoria dalla Z.T.L. entro le ore 16.00.

#### **Art. 6.4 Artigiani e Ditte**

Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il permesso temporaneo di transito e la sosta, nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura "Riparazione d'urgenza" e gli estremi della ditta. L'autorizzazione/regolarizzazione al transito, da inoltrare entro 5 giorni dal passaggio, sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico,...), motivo dell'intervento oltre che dimostrare lo svolgimento di un'attività di cui sopra.

#### **Art. 6.5 Veicoli diretti a strutture ricettive**

I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nelle Z.T.L. sono autorizzati alla circolazione ed alla fermata per lo scarico/carico bagagli, e, a tal fine, il gestore dell'attività trasmette quotidianamente l'elenco delle targhe dei propri clienti all'ufficio comunale preposto.

## **Art. 7**

### **Disposizioni particolari per la circolazione nella Z.T.L.**

All'interno della Z.T.L., possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella Z.T.L. e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza. Possono, altresì circolare senza necessità di permesso i velocipedisti, i veicoli di proprietà o a servizio dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, i veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia); queste ultime due categorie dovranno regolarizzare il transito nei 5 giorni successivi. E' consentito l'accesso nelle Z.T.L. anche ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria in possesso del contrassegno invalidi, purché ne diano regolare comunicazione tramite mail, fax o cartacea, all'ufficio Polizia Locale, prima del transito o entro cinque giorni dallo stesso. Per i trasporti funebri, viene consentita la circolazione solo per il periodo necessario alla preparazione ed allo svolgimento del servizio funebre. Oltre al veicolo che trasporta il defunto e al veicolo appartenente alla Ditta, all'Agenzia Funebre, su richiesta, potranno essere rilasciati due autorizzazioni per consentire la partecipazione di due veicoli al rito funebre, le cui targhe dovranno essere comunicate, tramite mail o a mezzo fax, prima dell'utilizzo, all'ufficio comunale preposto. Al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni, i veicoli appartenenti alle A.S.L, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da effettuare all'interno della Z.T.L. Gli organismi interessati sono tenuti a comunicare al Comune le targhe dei veicoli utilizzati, allegando copia integrale della carta di circolazione del veicolo. Ha possibilità, altresì, di accedere nelle Z.T.L., in occasione di matrimoni, il veicolo che trasporta gli sposi, relativamente alle esigenze della cerimonia nuziale.

## **Art. 7 bis**

### **Disposizioni particolari per la circolazione nella Z.T.L.**

**negli orari 09,00 – 13,00 e 16,00 – 20,00**

L'Amministrazione Comunale può autorizzare, in caso di comprovate esigenze lavorative, con deliberazione della Giunta Comunale, il transito nelle ore 09,00 – 13,00 e 16,00 – 20,00 alle attività produttive aventi sede operativa nelle vie interessate dalla Z.T.L.

## **Art. 8**

### **Manifestazioni, mercati, eventi**

In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate, e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative.

## **Art. 9**

### **Circostanze di necessità**

L'Ufficio della Polizia Locale preposto alla gestione delle autorizzazioni, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella

domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento. Lo stesso ufficio, in casi contingibili ed urgenti, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro il successivo primo giorno feriale utile. È autorizzato il rilascio per permessi eccezionali, per un periodo non superiore a un'ora, in casi di necessità immediatamente constatabile, nonché per veicoli che trasportano malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che devono effettuare interventi di necessità, subordinandone la validità alla successiva tempestiva comunicazione della targa dei veicoli. I criteri di accesso/recesso seguiranno le norme di cui agli articoli 5.1.

## **Art. 10**

### **Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione**

Per l'ottenimento dei permessi per la circolazione all'interno della Z.T.L., previsti dall'art. 5, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita autocertificazione, contenente:

Dati anagrafici del richiedente

Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta

Tipo e targa del veicolo/i

Copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i

Copia integrale di un documento di identità in corso di validità

Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta un'autocertificazione relativa alla regolarità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si richiede una dichiarazione del proprietario ovvero dell'Amministratore del Condominio che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l'autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo e altresì di indicare l'anno dell'Autorizzazione ed il numero di Passo Carrabile. Per il calcolo del posto auto scoperto si seguirà il criterio di cui al precedente art. 5.

Per l'ottenimento dei permessi per la circolazione all'interno della Z.T.L. previsti dall'art. 6, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita autocertificazione, contenente:

Dati anagrafici del richiedente

Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta

Tipo e targa del veicolo/i

Copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i

Copia integrale di un documento di identità in corso di validità

Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso (es.: iscrizione alla CCIAA, ecc...)

Per l'ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo a cui si riferisce.

## **Art. 11**

### **Sanzioni accessorie per l'utilizzo improprio dei titoli**

Il pass deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del parabrezza del veicolo, ne deriva che la mancata esposizione ovvero l'esposizione non visibile del titolo viene punita ai sensi del comma 14 dell'art. 7 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. L'uso dei titoli in maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, darà luogo anche al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo in caso di ripetersi di comportamenti non consentiti.

Le infrazioni sotto indicate comporteranno l'adozione dei seguenti provvedimenti:

Sosta non autorizzata in area di Z.T.L.: sospensione di 15 giorni dopo la terza infrazione accertata, con revoca alla quinta infrazione, rilevate nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione;

Sosta abusiva di un veicolo autorizzato solo al transito: sospensione di 15 giorni, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione.

Nelle casistiche sopra indicate, l'Agente accertatore è autorizzato al ritiro brevi manu del PASS. In tal caso la sanzione accessoria avrà inizio dal momento del ritiro, che comporterà l'interruzione della validità del titolo. La targa del veicolo sarà quindi disabilitata immediatamente dalla WHITE LIST, senza ulteriore comunicazione. In caso di accertamento d'ufficio che comporta l'applicazione dei sopra indicati provvedimenti, le comunicazioni per revoca o sospensione saranno fatte all'interessato tramite notifica diretta o raccomandata A/R, inviata all'ultimo indirizzo comunicato dall'intestatario del PASS. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della cedola di ritorno o dall'eventuale ritorno al mittente della raccomandata, l'Ufficio Polizia Locale provvederà ad eliminare la targa del veicolo in questione dalla WHITE LIST, in conformità alla sanzione accessoria da applicare. In ogni caso, il titolare di pass, può presentare scritti difensivi entro 10 giorni dalla notifica o dal ricevimento della raccomandata, che verranno valutati dall'ufficio preposto per l'eventuale annullamento della sanzione accessoria. Non potranno essere rilasciati pass provvisori per i veicoli per cui è stato sospeso o revocato il titolo.